

Il vecchio che avanza

di Giunio Luzzatto

Il quadro di riferimento

Nel luglio 2008 il Ministro Gelmini aveva nominato un Gruppo di lavoro con il compito di definire un progetto sia per la formazione iniziale degli insegnanti (**F.I.I.**) sia per il loro reclutamento. Tenendo conto delle conclusioni del Gruppo, il MIUR ha ora reso nota una bozza di Decreto, non ancora definitiva, e intende giungere in tempi brevi alla relativa approvazione in forma di Regolamento, seguendo la procedura disposta dalla Finanziaria 2008.

La bozza, che qui sinteticamente riassumeremo e poi commenteremo, tratta il curriculum di formazione entrando anche in dettagli molto specifici, ma tace totalmente sul reclutamento; secondo alcune voci, questo tema dovrebbe essere trattato nella legge generale sul sistema scolastico, la cui discussione è appena iniziata alla VII Commissione della Camera (testo base, il progetto dell'on. Aprea).

E' opinione largamente condivisa che, a partire dal D.P.R. 416 del 1974 (rimasto sulla carta) e dalla L. 341 del 1990 (poi attuata nel 1998-99 con il Corso di Laurea in Formazione Primaria e con la S.S.I.S.), il più grave elemento negativo in tutta la storia di questo problema è stato il mancato raccordo tra il sistema introdotto per la **F.I.I.** e le soluzioni adottate -e più volte modificate- per il reclutamento (spesso in termini caotici, in presenza di un enorme precariato, inevitabilmente aspirante a "sanatorie"). Questa situazione viene ora perpetuata con la scelta dei due tempi, per di più il primo proceduralmente velocissimo (almeno nelle intenzioni), il secondo lento.

Al riguardo, il Ministro Gelmini cade in una palese contraddizione. Aveva bloccato l'accesso alle SSIS motivando il blocco con il fatto che, chiuse le "graduatorie permanenti" e in assenza di un diverso meccanismo di assunzione nel sistema scolastico, i nuovi abilitati non avrebbero avuto alcuno sbocco; con il Decreto, verrebbe ora ripristinata l'identica situazione.

Il Decreto in sintesi

Gli elementi principali del sistema di formazione definito dal Decreto, nel testo di inizio febbraio 2009, sono i seguenti.

- La formazione degli insegnanti della scuola primaria (**F.Pr.**) avviene tramite una Laurea magistrale quinquennale abilitante, sostanzialmente analoga all'attuale corso quadriennale. Di norma, essa è attivata presso la Facoltà di Scienze della Formazione.
- Il relativo curriculum comprende: 13 aree contenutistiche relative ai "sapori della scuola" (totale 142 Crediti Formativi Universitari, **CFU**); 12 tipologie di "attività formative psicopedagogiche e metodologico-didattiche" (totale 80 **CFU**); attività specifiche relative ai "bisogni speciali" (32 **CFU**); tirocinio, attivato fin dal 2° anno (24 **CFU**).
- La formazione degli insegnanti della scuola secondaria (**F.Sec.**) avviene tramite un percorso universitario disciplinare quinquennale, Laurea (tre anni) più Laurea Magistrale (**LM**, due anni), seguito da un anno post-**LM**, detto "Corso di tirocinio formativo attivo", che si conclude con l'abilitazione. La **LM** ha sede amministrativa in una "Facoltà di riferimento"; potrà esservi un concorso di più Facoltà, anche di Atenei diversi, nel qual caso sono previste convenzioni "con il divieto di prevedere organi di gestione indipendenti e separati dalle Facoltà di riferimento e dalle Università interessate". Il Corso di tirocinio "è istituito presso una Facoltà di riferimento, sede amministrativa del Corso, e può essere interfacoltà o interateneo".
- Nella **F.Sec.** lo snodo tra il biennio di **LM** e il successivo anno abilitante si configura in modo diverso per la Scuola Media e per la Secondaria Superiore. La programmazione degli accessi, con

numeri proporzionati alle prevedibili opportunità occupazionali nel sistema scolastico, avviene in momenti differenti: per la Media la selezione degli aspiranti è collocata all'ingresso della **LM** finalizzata all'insegnamento, e questa potrebbe caratterizzarsi perciò come una effettiva porzione del sistema di formazione; per la Superiore la selezione avviene invece all'ingresso dell'anno abilitante, sicché i futuri insegnanti seguirebbero una ordinaria **LM** disciplinare, appena ritoccata nel curriculum per inserire alcuni **CFU** relativi alle discipline accademiche dell'area educativa¹.

- Relativamente alle **LM** vi è una ulteriore netta differenziazione tra Medie e Superiori. Circa queste ultime, non vi è alcuna indicazione specifica sulle **LM** che dovranno essere seguite in corrispondenza ad ogni abilitazione; si rinvia il tutto ad un successivo nuovo Decreto, precisando soltanto che dovrà trattarsi non di Corsi di studio diversi dalle esistenti **LM** disciplinari, bensì di curricula all'interno di queste. Circa le Medie, le **LM** richieste sono invece dettagliatamente definite nei termini seguenti.

- In corrispondenza a due abilitazioni, Scienze (Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali) e Tecnologia, vengono introdotte nuove "Classi" di **LM**. Per esse, i 120 **CFU** necessari per conseguire il titolo sono così ripartiti: 54 su contenuti disciplinari aggiuntivi rispetto a quelli acquisiti nella precedente Laurea, 12 sulla Tesi, altri 54 su tematiche pedagogiche, e precisamente 18 su Scienze educative generali, 18 sulle Didattiche disciplinari, 18 su Laboratori didattici. In corrispondenza a tutte le altre abilitazioni, a cominciare da quella relativa alle materie letterarie e storiche, ci si colloca invece dentro le **LM** esistenti, attraverso curricula che riservano 18 **CFU** alle Scienze educative generali (e nulla a Didattiche disciplinari e a Laboratori didattici).

- Nell'anno abilitante sono previsti insegnamenti di Scienze dell'educazione (18 **CFU**) e di didattica disciplinare con relativi laboratori (21 **CFU**), nonché tirocinio nelle scuole (12 **CFU**); 9 **CFU** sono destinati alla Relazione finale di tirocinio.

- Il tirocinio è assistito da insegnanti *tutors*. Al Corso di laurea (per la **F.Pr.**) o all'anno abilitante (per la **F.Sec.**) collaborano *tutors coordinatori*, analoghi agli attuali supervisori, con la possibilità di esonero parziale dal servizio scolastico; essi possono restare in funzione per un massimo non rinnovabile di anni (4 per la **F.Pr.**, 3 per la **F.Sec.**).

- Le "Norme transitorie" consentono l'immediata attivazione del Corso quinquennale per la **F.Pr.**. Per la **F.Sec.** decolla invece subito solo l'anno abilitante, al quale fino all'anno accademico 2012-13 accedono gli ordinari Laureati specialistici disciplinari, con le stesse regole con le quali accedevano finora alle SSIS; l'effettiva adozione delle norme sulle **LM** (con curriculum parzialmente "educativo", o nuove) viene rinviata fino al momento in cui saranno state riorganizzate le Classi di abilitazione.

Elementi per una analisi critica

- Nel Decreto manca totalmente un'idea di *partnership* tra istituzione formativa (Università) e mondo della professione. I percorsi sono sotto l'esclusiva competenza universitaria. Le istituzioni scolastiche sono meri recettori dei tirocinanti nelle singole classi. Le collaborazioni di insegnanti sono rigorosamente a titolo individuale.

- I percorsi previsti per la Formazione Primaria (**F.Pr.**) e per la Formazione Secondaria (**F.Sec.**) sono drasticamente differenziati. Almeno tre motivi dovrebbero invece spingere in direzione opposta: - molte delle caratteristiche del profilo professionale sono analoghe per tutti i docenti; - sono sempre stati auspicati processi di mobilità degli insegnanti tra i diversi ordini scolastici; - tutti i recenti interventi (dei Ministri di entrambi gli orientamenti politici) tendono a valorizzare elementi di continuità nel 1° ciclo, che unisce le Scuole Elementare e Media. Beninteso, una differenza nella durata (5 anni versus 6) può essere ragionevole, e molti specifici contenuti sono ovviamente diversi;

¹ Non viene chiarita la situazione nella quale una abilitazione riguarda "in verticale" i due livelli di Scuola secondaria.

qui però è l'intera impostazione che va in direzioni divaricate. Nella **F.Pr.** si ha fin dal 2° dei 5 anni una integrazione di teoria (insegnamenti accademici) e pratica (tirocinio), con la possibilità di utilizzare la riflessione sulle esperienze per arricchire continuamente l'impostazione culturale; per la **F.Sec.** si ha invece un intero quinquennio (Laurea + **LM**) rigorosamente accademico, e il rapporto con la scuola è presente solo nell'anno post-**LM**².

- Circa la **F.Pr.**, l'impianto ha una sua coerenza interna. La maggiore carenza riguarda la mancata esplicita previsione della possibilità di accesso (al 3° anno, o in qualche caso al 4°) di giovani che abbiano acquisito una laurea in discipline rilevanti per la scuola elementare; lascia inoltre perplessi la numerosità delle aree (25), che per alcune comporta inevitabilmente una presentazione pochissimo approfondita.

- La netta diversificazione, all'interno della **F.Sec.**, tra lo schema relativo alla Media e quello relativo alla Superiore introduce inoltre elementi di discontinuità là dove una separatezza non vi era mai stata. Quanto agli ordinamenti previsti per le **LM** relative alla Media (quelli per la Superiore non ci sono), non viene neppure tentata una motivazione delle ulteriori differenze interne che prevedono solo 18 **CFU** "educativi" per l'abilitazione letteraria, 54 **CFU** per quelle scientifico-tecnologiche (anche in questo caso, peraltro, senza rapporto con le scuole).

- Vi è purtroppo un'unica possibile spiegazione non solo per quest'ultimo punto, ma per le caratteristiche dell'intero schema: esso non parte da una idea di scuola e perciò di profilo dei docenti che alla scuola occorrono (nella società di oggi, non nell'era elitaria di Gentile), ma rappresenta il mero punto di mediazione tra le volontà di diverse corporazioni accademiche. Alcune sono sensibili, in misura maggiore o minore, alle esigenze vere; altre non lo sono per nulla. In particolare, i rappresentanti dell'area letteraria, dopo aver imposto la triplicità del modello e aver ottenuto l'inesistenza di **LM ad hoc** per la Superiore, anche per la Media hanno ridotto al minimo la presenza di attività formative non meramente riferite ai contenuti delle loro discipline; i pedagogisti hanno costruito uno schema organico per la **F.Pr.**, hanno incassato un po' di **CFU** ovunque, ma hanno rinunciato a pretendere uno schema complessivo culturalmente difendibile; l'area scientifica si è accontentata di un ragionevole risultato di nicchia per la Media.

- Una conferma alla presenza di mere logiche accademiche (nel senso deteriore) si ha se si considerano le norme sulla gestione del percorso di **F.Sec.** L'insistenza su "tutti i poteri alla singola Facoltà" rasenta il ridicolo: non si conosce un solo provvedimento sui Corsi universitari che, violando l'autonomia degli Atenei, prescriva normativamente il divieto di darsi le strutture ritenute più efficienti. Chi riuscirebbe mai a motivare che addirittura per il tirocinio ogni abilitazione debba stare nel suo guscio? Nel Decreto, l'idea di fondo è la cancellazione di tutto ciò che anche vagamente ricordi le SSIS. Le quali, beninteso, in molti casi presentavano insufficienze, in particolare nell'integrazione tra le diverse aree e nella caratterizzazione pienamente "didattica" degli insegnamenti disciplinari: questioni correttamente definite nella normativa istitutiva, ma talora rimaste sulla carta. Qui non si mira però a correggere i difetti, ma si stronca alla radice l'ipotesi di

² Sul punto, per anticipare possibili obiezioni relative alla presenza di differenze anche in altri Paesi è utile una precisazione comparatistica. E' vero che in alcuni Paesi europei la **F.Pr.** adotta un modello curricolare "integrato" tra discipline contenutistiche e area educativo-professionalizzante, mentre la **F.Sec.** prevede un modello "consecutivo": primo triennio (*Bachelor*) contenutistico, seguito dal percorso educativo-professionalizzante. Ovunque, però, la parte educativo/professionalizzante combina strettamente le scienze "accademiche" dell'educazione con le didattiche disciplinari e con il tirocinio, in un percorso di permanente andata e ritorno tra teoria e pratica. Nel modello consecutivo le competenze educativo-professionalizzanti sono fornite, teoriche e pratiche insieme, nel percorso post-triennio (abituamente, due anni); in nessun caso esso ha il carattere di un titolo di 2° livello (*Master*) disciplinare. La quota *school-based* (tirocinio) è ovunque almeno del 20%, talora del 40% sul totale del curriculum; percentuali quali l'8% (24 **CFU** su 300), qui prevista per **F.Pr.**, o addirittura del 3,3% (12 **CFU** su 360), qui prevista per **F.Sec.**, apparirebbero inconcepibili.

- Per capire che cosa accadrebbe, di fatto, per la **F.Sec.** se il Decreto entrasse in vigore nei presenti termini l'attenzione va centrata sulle Norme Transitorie. Fino al 2012-13 esiste solo l'anno di tirocinio, al quale si accede con una Laurea Specialistica meramente disciplinare. Il discorso, faticosamente elaborato nei minuti particolari, relativo alle future **LM** è perciò solo fumo; se per quattro anni accede qualunque laureato, nessuno riuscirà mai a spiegare perché a regime occorra qualcosa di diverso. L'effetto finale dell'intera costruzione è un Corso simile per contenuti ad una SSIS ridotta a un anno, ma gestito in modo frammentato: *parturiunt montes, nascitur ridiculus mus*.

Giunio Luzzatto